



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10501 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Daniele Pio Cerullo, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrica Guerriero e Francesco Guerriero, elettivamente domiciliato presso il Dott. Giuseppe Placidi in Roma, alla Via Barnaba Tortolini n. 30, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, alla Via dei Portoghesi, 12;

- Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni Commissione Esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio, D.D. 13 dicembre 2022;

nei confronti

Luca Di Millo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del Verbale n. 414 del 18 marzo 2024, nella parte in cui dichiara il ricorrente non idoneo;

- dei risultati delle prove scritte del 3 luglio 2024;

- nonché, *in parte qua*, se ed in quanto lesivi della posizione del ricorrente, dei seguenti atti: verbale n. 11 del 6 giugno 2023; verbale n. 12 del 7 giugno 2023; verbale n. 13 del 12 giugno 2023; verbale n. 14 del 13 giugno 2023; verbale n. 15 del 26 giugno 2023, di fissazione dei criteri di correzione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente al conseguimento dell'idoneità della prima prova concernente l'atto *inter vivos* di diritto civile e alla conseguente correzione, da parte della Commissione in diversa composizione, degli elaborati successivi ai fini della sua ammissione alle prove orali

quanto ai motivi aggiunti presentati il 19 giugno 2025:

- del d.m. del 15 maggio 2025 - Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio indetto con d.d. 13 dicembre 2022;

- della graduatoria dei vincitori del concorso a 400 posti di notaio, indetto con d.d. 13 dicembre 2022, del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 14 maggio 2025, pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia in data 15 maggio 2025;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale

nonché per accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente al conseguimento dell' idoneità della prima prova concernente l'atto *inter vivos* di diritto civile e alla conseguente correzione, da parte della Commissione in diversa composizione, degli elaborati successivi ai fini della sua ammissione alle prove orali 2025

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Preso atto che, con l'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha contestato l'esito della prova scritta della selezione concorsuale anzidetta, mentre con i motivi aggiunti successivamente proposti il ricorrente ha impugnato la conclusiva graduatoria, con riferimento alle medesime censure originariamente dedotte;

Vista l'istanza depositata in data 1° settembre 2025, con la quale il ricorrente – precisato che *“la notifica del ricorso per motivi aggiunti non è stata effettuata nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria, che sono ben 288, atteso anche che la graduatoria è priva di riferimenti utili per effettuare la notifica a mezzo del servizio postale o per posta elettronica certificata, poiché indica solo il nome e il cognome dei vincitori ma non il loro codice fiscale o l'indirizzo del domicilio/residenza”* – ha chiesto autorizzarsi *“la notifica dei suestesi atti per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a.”*;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il*

ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;

Ritenuto che occorra ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso e dei motivi aggiunti;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero della Giustizia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso, dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero della Giustizia:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte del Ministero della Giustizia, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Viene, fin da ora, ribadita – riservata ogni statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese della presente fase – la pubblica udienza del 19 dicembre 2025, ai fini del prosieguo del giudizio

P.Q.M.

interlocutoriamente pronunziando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione e differisce l'ulteriore trattazione della controversia alla già fissata pubblica udienza del 19 dicembre 2025.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 1° settembre 2025.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO